
22_20_1_DGR_639_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2022, n. 639
LR 1/2016, art. 19 e art. 53, DPREg. 66/2020. Modifica termine per la presentazione da parte dei Comuni del fabbisogno rappresentato dalle domande di contributo per gli incentivi a sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento dei canoni di locazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) che individua tra le azioni prioritarie attraverso le quali la Regione attua il Programma delle politiche abitative quella del sostegno alla locazione;

VISTO l'articolo 19 (sostegno alle locazioni) della legge regionale 1/2016, che individua l'azione del sostegno alla locazione quella finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima

casa, di proprietà pubblica o privata, a esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata;

VISTO l'articolo 12 della legge regionale 1/2016, che dispone che la Regione disciplina le azioni per l'attuazione del Programma regionale delle politiche abitative con appositi regolamenti, da approvare previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 66/Pres. del 15 aprile 2020 con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento dei canoni di locazione di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

VISTO l'articolo 10 (adempimenti dei Comuni) del suddetto DPRReg. 66/2020 che dispone che il termine perentorio per la presentazione da parte dei Comuni alla Regione delle domande di finanziamento a fronte del fabbisogno rappresentato dai privati cittadini nel periodo di apertura del bando è fissato al 31 maggio di ogni anno;

ATTESO che vari Comuni hanno espresso la difficoltà del rispetto del termine del 31 maggio 2022 in quanto entro tale termine devono comunicare alla Regione sia la quantificazione del finanziamento a fronte del fabbisogno richiesto dai cittadini durante l'apertura dei bandi comunali che la quota utilizzata dello stanziamento riservato alla nuova platea di soggetti individuata dai decreti ministeriali 12 agosto 2020 e 19 luglio 2021;

ATTESO che tale suddetta quota, in osservanza della DGR n. 2031 di data 30 dicembre 2021, qualora non destinata al soddisfacimento della nuova platea di soggetti verrà utilizzata per il soddisfacimento delle domande di contributo presentate a fronte dei bandi 2022 emanati in attuazione del citato DPRReg. 066/2020;

VISTO l'articolo 53 della legge regionale 1/2016 come integrato dall'articolo 5, comma 4, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), che autorizza la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia residenziale, a operare modifiche periodiche, tra l'altro, anche sui limiti temporali inseriti nei regolamenti di attuazione;

RITENUTO di accogliere quanto rappresentato dai Comuni e di modificare per il 2022 il termine del 31 maggio indicato all'articolo 10 del DPRReg. 66/2020 nel 30 giugno 2022;

RILEVATO che la presente proposta di deliberazione - in quanto modifica di un termine del procedimento contributivo di settore finalizzato alla sola presentazione del fabbisogno da parte dei Comuni alla Regione - non rileva per la materia degli aiuti di Stato e quindi è esonerata, in osservanza del decreto n. 1894/FIN di data 23.06.2017, dalla compilazione della "Scheda Tecnica A" di cui alla DGR 1190/2014;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante il "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

VISTO lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle infrastrutture e territorio, all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto in premessa indicato, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), come integrato dall'articolo 5, comma 4, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), il limite temporale previsto dall'articolo 10 del Regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione n. 66/Pres. del 15 aprile 2020 è modificato per il 2022 nel 30 giugno 2022.

2. La presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA